

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/08/2014, modificato con:

- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/03/2017**
- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2020**
- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/06/2021**
- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/12/2022**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

| | | |
|------|---|--|
| Art. | 1 | Oggetto del Regolamento |
| Art. | 2 | Istituzione del tributo e sue componenti |
| Art. | 3 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani |

CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

| | | |
|------|---|---|
| Art. | 4 | Presupposto e soggetti passivi |
| Art. | 5 | Decorrenza del tributo |
| Art. | 6 | Determinazione della tariffa |
| Art. | 7 | Determinazione della superficie assoggettabile a tributo |
| Art. | 8 | Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale |

CAPO III – UTENZE DOMESTICHE

| | | |
|------|---|--|
| Art. | 9 | Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche |
|------|---|--|

CAPO IV – UTENZE NON DOMESTICHE

| | | |
|------|----|---|
| Art. | 10 | Classificazione delle utenze non domestiche |
| Art. | 11 | Produzione di rifiuti speciali |
| Art. | 12 | Tariffa giornaliera |

CAPO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

| | | |
|------|----|---------------------------|
| Art. | 13 | Esclusioni |
| Art. | 14 | Riduzioni |
| Art. | 15 | Agevolazioni ed esenzioni |

CAPO VI – ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

| | | |
|------|--------|---|
| Art. | 16 | Adempimenti a carico dei contribuenti |
| Art. | 16 bis | Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta |
| Art. | 17 | Pagamento del tributo |
| Art. | 17 bis | Modalità per la rateizzazione dei pagamenti |
| Art. | 18 | Rimborsi |

CAPO VII – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

| | | |
|------|----|--|
| Art. | 19 | Il Funzionario responsabile |
| Art. | 20 | Attività di accertamento, controllo e recupero |
| Art. | 21 | Accertamento con adesione |
| Art. | 22 | Sanzioni |
| Art. | 23 | Riscossione coattiva |

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | | |
|------|----|-----------------------------------|
| Art. | 24 | Disposizioni finali e transitorie |
| Art. | 25 | Norme di rinvio |

Allegato A - Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14;

Allegato B – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Figline e Incisa Valdarno della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.

Art. 2: Istituzione del Tributo e sue componenti

1. La TARI (Tassa sui Rifiuti) ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e pertanto nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3: Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4: Presupposto e soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.
3. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 12.
4. Nel caso in cui un immobile insista in parte sul territorio di un comune limitrofo, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, avrà un'obbligazione tributaria, commisurata all'intera superficie dell'oggetto sottoposto a tassazione, nei confronti del comune ove insiste la superficie quantitativamente prevalente.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.
10. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 5: Decorrenza del tributo

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.16. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 16, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 16, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
4. Le variazioni nell'anno che comportano un incremento del tributo dovuto producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla riduzione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni di cui ai successivi articoli 14 (nei casi previsti al comma 4 punto 2 e comma 5 punto 1) e 15 (nel caso previsto al comma), comporta l'abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 16. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 16, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.
5. La compensazione di cui ai commi 2 e 4 e il recupero di cui al comma 4 del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6: Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/1999, nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n.443/2019 di ARERA e s.m.i..

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF approvato dall'Autorità competente.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alle categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.
6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b. la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;
 - c. i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
7. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 7: Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.143 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.
5. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale.

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 9: Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:
 - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
 - b. per gli immobili tenuti a disposizione, intendendo per tali le unità immobiliari ad uso abitativo non utilizzate dal proprietario come abitazione principale e sfitte (c.d. seconde case), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente, salvo prova contraria, ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 50;
 - numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 51 e mq 70;
 - numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 71 e mq 90;
 - numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq 91 e mq 110;
 - numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq 110.Si considera come prova contraria l'indicazione nella denuncia originaria o di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In tal caso, per le utenze con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.
3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, *garage*, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.
4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti privi nel Comune di utenze abitative, costituite unicamente da posto auto coperto, *garage*, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.
5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, e' acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10: Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/1999 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, a meno che non sia presentata una dichiarazione di variazione di cui all'articolo 16 in cui viene frazionato l'insediamento nelle varie destinazioni d'uso, permettendo così l'applicazione delle diverse categorie tariffarie di riferimento.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, la tassa è commisurata alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n. 3 del D.P.R. 158/1999.

Art. 11: Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

| categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
|---|---|
| Autofficine per riparazioni veicoli | 50% |
| Autocarrozzerie | 50% |
| Autofficine di Elettrauto | 30% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Falegnamerie | 30% |
| Fonderie | 60% |
| Galvanotecnici | 70% |
| Gommisti | 30% |
| Lavanderie | 30% |
| Officine metal meccaniche | 50% |
| Pelletterie e pelliccerie | 40% |
| Studi dentistici ed odontotecnici | 30% |
| Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale | 30% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma | 30% |

3. Nel calcolo delle superfici delle attività industriali e artigianali non è considerata la porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

3.bis I rifiuti delle attività agricole, comprese le attività connesse, sono speciali per presunzione assoluta, quindi non sono soggette a tassa le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze, il conduttore dovrà dimostrare l'avvenuto conferimento a soggetto terzo, in conformità alla normativa vigente. Sono invece soggetti a tassazione le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.

4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 16.

5. La domanda dovrà essere corredata da:

- idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree, la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- fotocopia della 4^a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti.

6. La domanda di cui al comma 4. non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 1 febbraio di ogni anno, a pena di decadenza, la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 12: Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. In base all'art.1 comma 838 della Legge 160/2019, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.

4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, compreso il recupero con sanzioni ed interessi per le occupazioni abusive.

CAPO V: ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 13: Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- locali con altezza inferiore a 1,5 mt;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative, quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

d) locali e aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e) locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni, come ad esempio:

- aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

2. Le circostanze di cui al comma precedente lettere a) e e) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai

quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 14: Riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
 - d. riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta. Si intendono non servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 1.000 metri lineari. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private e vicinali anche se di uso pubblico agli insediamenti: 60%
- 1.bis. E' riconosciuta la riduzione della tassa di 2/3 ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato;
2. Le riduzioni sopra indicate saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dalla data di presentazione della domanda, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.16. Qualora la richiesta di riduzione sia presentata oltre i termini previsti all'art.16, la stessa avrà decorrenza invece dal giorno in cui è stata presentata.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:
 - Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo. L'agevolazione verrà calcolata nel saldo dell'anno di riferimento o nell'anno successivo;
 - Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale ai conferimenti. Le modalità e i relativi parametri (punteggi e riduzioni) saranno definiti annualmente con apposita delibera. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nella sopra citata delibera.
5. Riduzioni alle utenze non domestiche:
 - avvio a riciclo dei rifiuti presso terzi: Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
 - compostaggio aerobico: Le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti

nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 10%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

6. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, presentando apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, nel primo avviso utile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento. La riduzione è fruibile fino al 100% della parte variabile della tariffa ed è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente kd rispetto alla specifica categoria di attività. Il Comune può prevedere con apposita deliberazione l'applicazione di moltiplicatori (c) dei coefficienti di produttività dei rifiuti avviati a recupero (coefficiente di produzione kd) per le utenze non domestiche, per addivenire ad una stima più realistica della quantità dei rifiuti potenzialmente producibili dalle attività interessate. Le utenze non domestiche sono comunque tenute alla corresponsione della parte fissa della tariffa. Il presente comma trova applicazione dal 2022.

8. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 15: Ulteriori agevolazioni

1. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e/o sociale. Detta facoltà sarà esercitata con deliberazione del Consiglio Comunale, che potrà subordinare la concessione di tali agevolazioni alla verifica dell'assenza di situazioni di pregressa morosità nei riguardi dell'Ente. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 16: Adempimenti a carico dei contribuenti

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile. La dichiarazione può essere consegnata a mezzo posta, via e-mail, PEC o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo

scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile *online*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dello sportello fisico in caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC o *online*. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione complessivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui si è verificata la variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni solari dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente documenta di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Quando la comunicazione di inizio occupazione o detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, qualora non ancora avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio in corrispondenza della data dell'ultimo pagamento effettuato, o in caso contrario, in corrispondenza del giorno antecedente quello di

inizio della nuova utenza.

9. In difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, l'utenza non domestica è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della CCIAA o dell'Agenzia delle Entrate.
10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto intestatario del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto a meno che i familiari conviventi o gli eredi dello stesso provvedano alla presentazione della comunicazione di volturazione o cessazione entro il termine di cui al comma 3.

Art. 16 bis : Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che chiedono di non avvalersi del servizio pubblico devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Solo per le utenze non domestiche iniziate dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di presentazione della dichiarazione è differito al 31 dicembre 2021.
2. La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ente/gestore e deve essere trasmessa al Comune e/o al gestore del servizio a mezzo PEC, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed allegando l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti al fine del distacco dal servizio pubblico.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.
4. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
6. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.
7. La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico. In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Art. 17: Pagamento del tributo

1. La tassa sui rifiuti è versata tramite apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o mediante modello F24 o altra modalità prevista dalle vigenti normative.
2. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo e del tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche o il numero dei componenti per le utenze domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di

pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi le seguenti scadenze: 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio dell'anno successivo.
4. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 166 della L. 296/2006.
6. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 17bis: Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 17:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro e la modalità di rateizzazione è definita all'art.10 comma 2 del Regolamento delle entrate comunali.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 18: Rimborsi

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si accrediterà l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard previsto dalle norme di regolazione associato al relativo indicatore.
2. In deroga a quanto indicato nella lettera b) del comma precedente, resta salva la facoltà di accreditare comunque l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile, nel caso in cui tale importo sia inferiore a euro 50,00 (cinquanta,00).
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato, o per il quale

- è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. Il rimborso/compensazione delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 5. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimessa diretta è pari ad € 12,00.

CAPO VII: RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 19: Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 20: Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 16 e nella dichiarazione di cui al precedente articolo 16bis e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni mediante lettera raccomandata A.R. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile

al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 21: Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 22: Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
 - in caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 16, ma comunque spontanea, prima degli atti di richiesta del gestore, la misura percentuale della penale e l'ammontare minimo della medesima, di cui al comma 2, sono ridotte del 30%;
 - se a seguito dell'attività di cui all'art. 20, l'utente provvede, su semplice richiesta del gestore, alla presentazione della denuncia prevista dall'art. 16, la misura percentuale della penale e l'ammontare minimo della medesima, di cui al comma 2, sono ridotte del 20%.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 23: Riscossione coattiva

1. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24: Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 25: Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999, nella Legge n. 147/2013, D.L. n. 16/2014, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14

1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio TARI per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio TARI per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

2. Utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'utente interessato dovrà uniformarsi a quanto stabilito nell'apposita deliberazione.

3. Avvio a riciclo presso terzi dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche (art.1. comma 649 L.147/2013) di cui all'art. 14 c.5 del regolamento

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/99: quantità al di sotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare (rd) e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno (rp). Per il calcolo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe ($rp = mq * Kd$). La riduzione così determinata ($riduzione = rd * 100 / rp$) non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

La domanda di ammissione alla riduzione deve essere presentata all'Ufficio TARI unitamente ad apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, entro il 1 febbraio dell'anno successivo. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. Utenze non domestiche che praticano compostaggio aerobico

L'utente interessato dovrà recarsi all'Ufficio TARI per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione. La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo svolgimento del compostaggio a seguito dei quali, in caso di esito negativo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

5. Avvio al recupero dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche (art.238 comma 10 D.L.152/2006) di cui all'art. 14 comma 7 del regolamento

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili [$rp=mq*(Kd)*c$], ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica e per il moltiplicatore (c) deliberato dal Comune secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd * 100 / rp$$

In assenza di apposita deliberazione $c=1$.

DISPOSIZIONI COMUNI

Poiché attraverso il versamento della TARI è prevista la copertura integrale da parte degli utenti di tutti i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti si ritiene che tutte le utenze non domestiche debbano contribuire alla copertura dei costi relativi allo spazzamento stradale, ai costi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico nonché ai costi generali e di accertamento e contenzioso la riduzione per avvio a riciclo non può comunque superare il 70% del tributo dovuto e sarà riconosciuta nell'anno successivo rispetto a quello in cui l'utenza dimostri l'avvenuto avvio a riciclo.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| <i>N.Categoria</i> | <i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> | |
|--------------------|---|--|
| | Descrizione categoria (D.P.R. 158/99) | Principali tipi di attività comprese nella categoria |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | <ul style="list-style-type: none">- archivi- associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere- biblioteche- caserme- cimiteri- fondazioni- istituti di studio o di ricerca- luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto- musei- partiti politici e associazioni sindacali- scuole pubbliche e private |
| 2 | Cinematografi e teatri | <ul style="list-style-type: none">- cinematografi- sale corse- teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | <ul style="list-style-type: none">- attività di vendita all'ingrosso- autorimesse- magazzini di deposito senza vendita diretta- muratori |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | <ul style="list-style-type: none">- campeggi- distributori carburanti- impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva- lavaggi auto- vendita combustibili |
| 5 | Stabilimenti balneari | <ul style="list-style-type: none">- stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | <ul style="list-style-type: none">- autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso- esposizioni di merci |
| 7 | Alberghi con ristorante | <ul style="list-style-type: none">- agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande- alberghi con ristorante- pensioni con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante | <ul style="list-style-type: none">- affittacamere- agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande- alberghi senza ristorante- bed and breakfast- case vacanze |

| | | |
|----|---|---|
| 9 | Case di cura e riposo | <ul style="list-style-type: none"> - case di cura - case di riposo - cliniche private - residenze sociali assistite - ricoveri |
| 10 | Ospedali | <ul style="list-style-type: none"> - ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie | <ul style="list-style-type: none"> - agenzie assicurazioni - agenzie di viaggio - agenzie o studi immobiliari - studi televisivi, radiofonici e di registrazione - uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale - uffici pubblici e privati |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | <ul style="list-style-type: none"> - banche - istituti di credito - società finanziarie - società leasing - studi professionali |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | <ul style="list-style-type: none"> - abbigliamento - arredamenti - biancheria - calzature - cartolerie - elettrodomestici - ferramenta - gioiellerie - libri - macchine ed articoli per ufficio - negozi foto-ottica |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | <ul style="list-style-type: none"> - articoli sanitari - edicole - erboristerie - farmacie - plurilicenze non alimentari - profumerie - tabaccherie |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | <ul style="list-style-type: none"> - antiquariato - cappelli e ombrelli - filateria - tappeti - tende e tessuti |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | <ul style="list-style-type: none"> - abbigliamento - biancheria - casalinghi - calzature - ferramenta - pelletterie - souvenir |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, | <ul style="list-style-type: none"> - barbieri - estetisti |

| | | |
|----|--|---|
| | barbiere, estetista | <ul style="list-style-type: none"> - fisioterapisti - lavanderie - parrucchieri - sartorie - solarium - stirerie - toilette per animali |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | <ul style="list-style-type: none"> - calzolai - elettricisti - fabbri - falegnami - idraulici - imbianchini - intagliatori - legatorie - orafi - orologiai - riparatori cicli e moto - riparatori elettrodomestici - tappezzerie - verniciatori |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | <ul style="list-style-type: none"> - autofficine - carrozzerie - elettrauto - gommisti |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | - attività industriali produzione beni |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | - attività artigianali produzione beni |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | <ul style="list-style-type: none"> - pizzerie - pub - ristoranti - rosticcerie - trattorie |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | <ul style="list-style-type: none"> - amburgherie - attività di catering - birrerie - fast food - mense aziendali - mense in genere |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | <ul style="list-style-type: none"> - bar - caffè - gelaterie - pasticcerie - yougurterie |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | <ul style="list-style-type: none"> - macellerie - supermercati - vendita generi alimentari vari - vendita pane e pasta - vendita salumi e formaggi |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | - attività di vendita generi vari |

| | | |
|----|--|---|
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | <ul style="list-style-type: none"> - fruttivendoli - pescherie - piante e fiori anche secchi - pizzeria a taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti | <ul style="list-style-type: none"> - ipermercati |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | <ul style="list-style-type: none"> - generi alimentari vari - frutta e verdura - pescherie - piante e fiori anche secchi - rosticcerie |
| 30 | Discoteche, night-club | <ul style="list-style-type: none"> - discoteche - night club - sale da ballo |